

## **AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Autorità Giudiziaria:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

**Numero di Registro Generale:** Ricorso n. 2882/2026 REG. RIC.

**Ordinanza di autorizzazione:** n. 2253/2026 REG. PROV. CAU. del 17/04/2026.

**Parte Ricorrente:** SAIU DANIELE

**Amministrazioni Intimate:** Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi di Sassari, CINECA.

### **OGGETTO DEL RICORSO:**

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

### **MOTIVI DI DIRITTO:**

**I. VIOLAZIONE DELLA L. 104/1992, ART. 20, E DELLA L. 170/2010. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 418/2025, ALLEGATO 2, PUNTO 7, SULLA PREVISIONE CHE L'ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE DEBBA TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O DSA, ASSICURANDO "CONDIZIONI ADEGUATE" E L'USO DI SPECIFICI AUSILI E DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 34 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ SOSTANZIALE, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUON ANDAMENTO, PROPORZIONALITÀ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E DELL'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO. PERDITA DI CHANCE.** L'operato dell'Università resistente è illegittimo in quanto ha negato a parte ricorrente strumenti compensativi espressamente indicati nella certificazione sanitaria, in violazione delle norme poste a tutela del diritto allo studio degli studenti con disabilità e DSA, le quali impongono all'Amministrazione di garantire condizioni effettive di parità sostanziale nello svolgimento delle prove selettive. Secondo il principio ormai consolidato e ribadito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, n. 9271/2022), la discrezionalità riconosciuta agli Atenei nella individuazione delle misure compensative non è assoluta e, in presenza di una certificazione specialistica puntuale, si riduce ad un margine minimo, imponendo una motivazione rigorosa e individualizzata in caso di diniego. Nel caso di specie, tale valutazione individuale è del tutto mancata.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO**

**DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

**II.1.** I DD.MM. (tanto di luglio quanto di dicembre) in epigrafe prevedono che *“gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate”*. In sintesi, come avvenuto in sporadici anni passati con unanime condanna del Ministero ad occupare i posti vacanti, ove rimangano posti (come sono rimasti e aumenteranno), questi non verranno attribuiti a scorrimento. Il cambio sede, all’evidenza, lascerà scoperto un posto coprendone un altro.

**III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

Il tema della violazione dell’anonimato nell’ambito delle prove a risposta multipla per l’accesso al corso di laurea che ci occupa ha una storia giurisprudenziale di oltre un decennio che ha visto tre tappe fondamentali:

- dal 1999 al 2014 la prova è stata gestita dal Ministero con l’utilizzo di un foglio risposte e di un foglio anagrafica analogo a quello che oggi conosciamo (con l’aggiunta odierna della sezione per le domande a completamento). Tali moduli (risposte ed anagrafica) sono connotati ed abbinati dal medesimo codice alfanumerico (riportato nell’immagine che segue 14DF..). Il candidato, dunque, ha un ordine di domande somministrate (uguali per tutti nel contenuto ma diverse appunto nell’ordine) corrispondente a tale codice sequenza ed il suo nominativo sarà poi abbinato in fase di correzione, appunto, a tale codice.

A mero fine esemplificativo si riporta ed esempio una scheda anagrafica e un modulo risposte.

L’anagrafica veniva consegnata unitamente al foglio risposte e solo quest’ultimo veniva inserito in una busta con finestra trasparente sul codice alfanumerico. L’Adunanza Plenaria (nn. 23, 24 e 25 del 2013), su ricorso di questa difesa, dichiarò l’illegittimità di tale metodo ritenendo che il codice alfanumerico consentisse una troppo semplice associabilità al nome del candidato;

- dal 2015 al 2024 viene aggiunto l’adesivo con codice numerico (nell’immagine sopra 915333155515315). I moduli rimangono analoghi ma le modalità di abbinamento cambiano. I

candidati sono, difatti, dotati di etichette adesive numeriche che devono apporre sui moduli anagrafica e riposte in postazioni separate e lontane dalla commissione “urnando” immediatamente dopo l’apposizione di tali etichette i fogli. La Commissione non può quindi mai sapere il codice attribuito ad un candidato che, senza alcun intervento della stessa, pesca i propri codici, li appone e “urna” il compito.

**Proprio il fatto che le etichette sono poste in posizioni separate e a fine prova è elemento decisivo e caratterizzante della procedura. La Commissione non deve avere accesso a tali dati.**

**IV. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.**

È noto come secondo la Corte (n. 383/98) la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina sia contenuta in legge. Nella citata sentenza la Corte spiega che il potere discrezionale del Ministro è costituzionalmente legittimo solo se vincolato da criteri e limiti previamente fissati dal legislatore. In mancanza di indicazioni legislative che predeterminino condizioni, limiti e indirizzi per il suo esercizio, la disposizione viola la riserva di legge. Per essere compatibile con la Costituzione, il potere amministrativo deve dunque risultare circoscritto e guidato da scelte riconducibili al Parlamento.

**V. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL’AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

Si è già evidenziato come il Ministero abbia agito in forza di una legge delega, eccedendone tuttavia i limiti con l’adozione del D.M. 22 dicembre, mediante l’introduzione di una disciplina innovativa in assenza di un ulteriore e necessario intervento del Parlamento. Anche a voler ritenere ammissibile un siffatto intervento, si porrebbe comunque in palese contrasto con il principio sancito dall’art. 11 delle preleggi, trattandosi di una disciplina dotata di indubbia efficacia retroattiva. La previsione ministeriale qui censurata, infatti, non solo ha travolto i precedenti decreti ministeriali, ma ha altresì inciso direttamente sull’intera lex specialis di fonte secondaria alla legge, modificando uno degli elementi essenziali della procedura selettiva.

**CONTROINTERESSATI:**

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

In esecuzione dell'ordinanza n. 02253/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 022534/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 02882/2026 REG. RIC.*

L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa

<https://www.giustizia-amministrativa.it/>